



## **REGOLAMENTO ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO QUADRIENNIO 2021-2025**

IL Collegio ha inteso dotarsi di un regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo, per il quadriennio 2021-2025, che è stato approvato con Delibera del Consiglio del 11 maggio 2021, ed è pubblicato sul portale web del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lodi.

Detto regolamento viene predisposto seguendo i dettami dell'articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944 e recepisce i pronunciamenti n. 18047/2010 e n. 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno mutato il proprio precedente orientamento.

### **Articolo 1 Convocazione Assemblea**

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade.

La convocazione si effettua mediante avviso, inviato a tutti gli iscritti, almeno dieci giorni prima della data della prima convocazione, a mezzo posta ordinaria, oppure mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'iscritto al Collegio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La pubblicazione dell'avviso deve essere fatta sul portale web del Collegio almeno quindici giorni prima della convocazione e, detta pubblicazione, costituisce convocazione pubblica sostituendo, a tutti gli effetti, quella prevista sui giornali come indicato all'art. 3 del D.L.L. n. 392/1944.

### **Articolo 2 Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se interviene la metà almeno degli iscritti ed, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti.

Le operazioni di voto dell'Assemblea, in seconda convocazione, possono proseguire su più giornate purchè indicate nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio, assistito da due scrutatori, da lui scelti fra i presenti.

### **Articolo 3 Quorum per l'elezione dei Consiglieri**

Il Consiglio, così come indicato all'articolo 1 del D.L.L. n. 382/1944, per il Collegio di Lodi è formato da sette componenti e, per l'elezione a Consiglieri, i candidati devono conseguire la maggioranza assoluta dei voti, costituita dalla metà più uno delle schede valide, con esclusione quindi delle nulle e di quelle bianche.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Quando, tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea, per la votazione di ballottaggio, per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

#### **Articolo 4 Votazioni di ballottaggio**

La votazione di ballottaggio è valida con qualsiasi numero di partecipanti ed i Consiglieri che non hanno raggiunto il quorum potranno essere eletti solamente fra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella precedente votazione.

Saranno eletti Consiglieri i candidati mancanti al raggiungimento del numero di componenti il Consiglio che hanno avuto i maggiori voti e, in caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

#### **Articolo 5 Schede di voto**

Le schede di voto, oltre alla indicazione che si tratta delle votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2025, devono recare il timbro del Collegio e, all'atto dello spoglio, viene apposto il visto del Presidente e degli Scrutatori.

Sarà prestampato un unico elenco riportante in ordine, dall'alto verso il basso, i nomi dei Consiglieri uscenti che si ripropongono, ricoprenti le cariche istituzionali di Presidente, Segretario e Tesoriere, a seguire i Consiglieri uscenti che si ripropongono in ordine alfabetico e, a seguire in ordine alfabetico, i geometri che hanno avanzato la loro candidatura.

Davanti al nome dei candidati sarà posto un quadratino per indicare la preferenza e, comunque, saranno predisposti sette spazi bianchi ove il votante potrà, comunque, esprimere la propria preferenza per nominativi non riportati in lista purchè eleggibili in quanto regolarmente iscritti all'Albo.

Ove nella scheda sia riportato dall'elettore:

1. un candidato con il "solo cognome", il voto verrà attribuito come valido all'iscritto all'Albo, se non vi sono omonimi, diversamente non sarà conteggiata la relativa preferenza;
2. un candidato con il "cognome esatto" ma con il "nome errato", se tale nome non corrisponde a nessun altro iscritto all'Albo, il voto sarà attribuito valido all'iscritto all'Albo con il cognome indicato esatto; ove nell'elenco dell'Albo compaiano più iscritti con lo stesso cognome, la sola preferenza sarà annullata e non conteggiata;
3. un nominativo di persona non iscritta o non eleggibile in quanto non in regola con il pagamento delle quote, la preferenza viene annullata ma restano valide le altre indicate;
4. un nominativo ripetuto più volte è valida solo una preferenza restando valide le altre.

Sono nulli i voti di candidati riportati dall'elettore che, dalla sola lettura della scheda e nonostante i principi elencati nel presente regolamento, non siano identificabili in modo certo.

Sono nulle le schede che contengono segni diversi dall'espressione di voto e/o riportano un numero di preferenze superiore a sette.

A margine della scheda sarà riportata, in un riquadro, la seguente dicitura:

"Viste le sentenze n. 18047/2010 e n. 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, **la scheda, per essere valida, deve riportare un numero di preferenze massimo sette, possono essere indicate anche meno di sette preferenze**, tuttavia si segnala che, per ridurre eventuali voti di ballottaggio, per mancato raggiungimento del quorum, **si suggerisce di indicare tutte e sette le preferenze**.

La preferenza può essere indicata: o contrassegnando i nomi prestampati, oppure indicando il cognome e nome fra gli iscritti reperibili dall'elenco disponibile al seggio purchè, nel complesso, non vengano **superati sette nominativi**, in caso contrario **la scheda sarà ritenuta nulla**".

#### **Articolo 6 Presentazione delle candidature**

Ogni geometra iscritto all'Albo, purchè in regola con la quota di iscrizione dell'anno in corso, può proporre la propria candidatura che deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo Pec del Collegio ([collegio.lodi@geopec.it](mailto:collegio.lodi@geopec.it)), in forma di autocertificazione, a firma autografa, entro le ore 12,00 del 27/05/2021.

Coloro che avranno presentato la propria candidatura entro i termini predetti, con autocertificazione ove dichiarano di non avere carichi pendenti, di non essere soggetti a procedimenti penali in corso e di essere in regola con i versamenti al Collegio e alla Cassa di Previdenza qualora iscritti obbligatori, saranno inseriti nella scheda elettorale prestampata, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione richieste presentate in altra forma rispetto a quella indicata al primo comma del presente articolo.

#### **Articolo 7 Norme generali**

Durante le votazioni è vietato fare propaganda elettorale all'interno del Collegio e, nelle sedute durante le votazioni, non è consentito sostare nel seggio oltre il tempo necessario per esprimere il voto.

Il presente regolamento sarà esposto all'interno della sede del Collegio e nel seggio elettorale.

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento sono fatte salve le norme generali indicate nel Decreto Legislativo Luogotenenziale del 23 novembre 1944 n. 382 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – del 23.12.1944 n. 98.